

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

325^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 9 LUGLIO 1965

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente MACAGGI

INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI

Costituzione Pag. 17285

CONGEDI 17253

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissione permanente 17285

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 17286

Presentazione di relazioni 17253

Seguito della discussione:

« Miglioramenti dei trattamenti di pensione e riforma dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (316),

d'iniziativa del senatore Fiore e di altri senatori; « Riforma e miglioramento del trattamento di pensione della Previdenza sociale » (1124):

ALBARELLO Pag. 17263

BERMANI 17270 e *passim*

BOCCASSI 17268 e *passim*

CAPONI 17282 e *passim*

DELLE FAVE, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 17255 e *passim*

DI PRISCO 17255 e *passim*

FARNETI Ariella 17256, 17263

FIORE 17260 e *passim*

NENCIONI 17257, 17259

VARALDO, *relatore* 17255 e *passim*

ZANE 17278

Votazione per appello nominale . 17283, 17284

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

ZANNINI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 6 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Morino per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), dal senatore Di Prisco sul disegno di legge:

CATALDO ed altri. — « Rivalutazione delle pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo » (635);

a nome della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), dal senatore Lombardi sul disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazioni porti » (1152-Urgenza).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Miglioramenti dei trattamenti di pensione e riforma dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (316), d'iniziativa del senatore Fiore e di altri senatori; « Riforma e miglioramento del trattamento di pensione della Previdenza sociale » (1124)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Miglioramenti dei trattamenti di pensione e riforma dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti », di iniziativa del senatore Fiore e di altri senatori, e del disegno di legge: « Riforma e miglioramento del trattamento di pensione della Previdenza sociale ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato il primo comma dell'articolo 21 mentre sono stati accantonati sia l'emendamento proposto dai senatori Coppo, Bermani ed altri, sia la seconda parte di quello proposto dai senatori Fiore, Boccassi ed altri.

Comunico che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha chiesto che tali emendamenti restino accantonati fino al termine della discussione del disegno di legge.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 22. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

CAPO III

Prestazioni ai superstiti

Art. 22.

L'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

a) il 60 per cento al coniuge;

b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente nè inferiore al 60 per cento, nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.

Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.

Qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i genitori, nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se

questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della predetta età.

La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.

Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Bera, Di Prisco e Milillo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

« *Sostituire l'articolo con il seguente*:

” Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione di cui all'articolo 9-*quater*, spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o dell'assicurato non abbiano superato l'età di 21 anni o di 26 anni ove sussistano le condizioni previste dalle norme per gli assegni familiari e risultino a carico del genitore.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 9-*quater*:

a) il 60 per cento al coniuge;

b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessivamente nè inferiore al 60 per cento nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 9-*quater*.

Se superstita è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 9-*quinquies*.

Qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano diritto alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti che abbiano compiuto l'età di pensionamento o non risultino abili al lavoro, che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempre che al momento della morte del dante causa non abbiano superato l'età di 21 anni o di 26 anni ove sussistano le condizioni previste dalle norme per gli assegni familiari o risultino permanentemente inabili al lavoro e comunque a suo carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti i figli che non abbiano superato l'età di 21 anni o di 26 anni ove sussistano le condizioni previste dalle norme per gli assegni familiari e inabili al lavoro, i genitori, nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili inabili al lavoro o che non abbiano superato l'età di 21 anni o di 26 anni ove sussistano le condizioni previste dalle norme per gli assegni familiari, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del ventunesimo anno di età o del ventiseiesimo se studente, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della predetta età.

La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori e ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.

Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 9-*quater* ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D I P R I S C O . Signor Presidente, quando l'emendamento fu redatto eravamo all'inizio della discussione; alcuni riferimenti contenuti in esso sono caduti in seguito a votazioni successivamente avvenute. Restano in piedi solo alcune parti, che adesso mi permetto di indicare comma per comma.

Nel primo comma resta in vita la parte relativa all'indicazione dell'età che, per i figli superstiti, chiediamo che sia spostata ai 21 e ai 26 anni ove sussistano le condizioni previste dalle norme per gli assegni familiari.

Come si vede, si tratta di uniformare il disposto di tale comma alla legislazione relativa agli assegni familiari, adottando una norma ormai acquisita anche alla pensione della Previdenza sociale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sul primo comma, modificato, dell'emendamento dei senatori Bera, Di Prisco e Milillo.

V A R A L D O , *relatore*. Il comma proposto è sostanzialmente uguale al successivo emendamento Bermani, che la Commissione accetta, in quanto conseguenza implicita di altro emendamento già precedentemente approvato.

D E L L E F A V E , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. I limiti di età proposti nell'emendamento costituiscono un fatto consequenziale. Nel primo comma dell'articolo 22 proposto dai senatori Bera, Di Prisco e Milillo sono però indicate norme diver-

se per la reversibilità, che il Governo non può accettare.

PRESIDENTE. Senatore Di Prisco, lei intende ritirare il primo comma del suo emendamento ed associarsi all'emendamento Bermani?

DI PRISCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora agli altri commi dell'emendamento. Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrarli.

DI PRISCO. Il secondo comma è uguale al testo della Commissione.

Il terzo comma è precluso, perchè collegato ad un altro emendamento respinto.

Per la rimanente parte ci associamo agli emendamenti soppressivi presentati dai senatori Nencioni, Basile ed altri e dalla senatrice Ariella Farneti e Angiola Minella Molinari.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Di Prisco non insiste sul suo emendamento, passiamo all'esame degli emendamenti che propongono la soppressione del quarto capoverso dell'articolo 22. Il primo di tali emendamenti è stato presentato dai senatori Nencioni, Basile, Cremisini, Crollanza, Ferretti, Fiorentino, Franza, Gray, Grimaldi, Lattanza, Lessona, Maggio, Pace, Picardo, Pina, Ponti e Turchi; il secondo dai senatori Ariella Farneti, Angiola Minella Molinari e Di Prisco.

La senatrice Ariella Farneti ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

FARNETI ARIELLA. L'emendamento propone la soppressione del quarto capoverso dell'articolo 22 e precisamente della norma secondo la quale, se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.

Su questo emendamento, da noi presentato già in Commissione, il Ministro si riservò di dare risposta in Aula. L'emendamento non venne quindi votato, in Com-

missione. Mi auguro ora che l'onorevole Ministro sia in grado di sciogliere la riserva, e che l'emendamento che ho presentato sia quindi accolto e dalla maggioranza della Commissione e dal Ministro e, logicamente, dagli onorevoli colleghi.

Ritengo che non ci sia bisogno che io illustri molto a lungo la questione, anche perchè l'ho già trattata nel mio intervento. Comunque il problema è questo: non mi pare giusto, anche dal punto di vista costituzionale, che i contributi versati dalla lavoratrice non debbano subire la stessa sorte dei contributi versati dal lavoratore.

Se è vero, infatti, che i contributi del lavoratore gli danno diritto ad una determinata pensione e, in caso di sua morte, danno diritto di pensione agli eredi, perchè i contributi versati dalla lavoratrice non debbono seguire la stessa sorte? Perchè questa sorte è riservata all'erede-marito solo in quanto questi sia invalido al lavoro?

Ecco quindi il motivo per cui noi riteniamo che l'emendamento debba essere accolto. In fondo, se quei soldi che la lavoratrice paga fossero messi, poniamo il caso, in un salvadanaio, in caso di sua morte andrebbero al marito; non si capisce perchè ciò non debba avvenire anche se quei soldi sono stati depositati al Fondo pensioni della Previdenza sociale.

Questo fatto — l'ho già detto nel mio intervento — discende da una concezione di carattere particolare; discende dal fatto che il nostro codice, per quanto riguarda i rapporti della famiglia, non è stato ancora aggiornato ai principi dettati dalla nostra Costituzione, e quindi presuppone una famiglia di tipo gerarchico, con la donna in posizione subordinata.

Ora, tutti noi siamo convinti della necessità della modifica dei codici. Ecco perciò la necessità che in questa legge si affronti il problema, si aggiorni la questione e la si adegui alla Costituzione.

Questa situazione discende, inoltre, da un altro concetto, cioè dal concetto che il lavoro della donna debba essere considerato un lavoro marginale, e quindi che il salario della donna nell'ambito della famiglia sia un salario aggiuntivo al salario portato dal ma-

rito. Anche questa concezione non è giusta! Perchè la lavoratrice ha la sua personalità nei rapporti di lavoro con il datore di lavoro e quindi è giusto che veda riconosciuto il lavoro che svolge e questo sia pagato nella misura adeguata non soltanto come salario immediato, ma anche come salario differito, cioè come contributi versati alla Previdenza sociale.

Per questi motivi mi auguro che la riserva fatta dall'onorevole Ministro sia sciolta in senso positivo e che l'emendamento sia accolto dall'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che l'emendamento soppressivo del quarto capoverso dell'articolo 22 debba essere accolto. Io mi rivolgo alla competenza del Ministro, al suo senso di umanità e al suo senso giuridico. La disposizione di disparità di trattamento ha origine in un vecchio istituto che leggevo in questo momento, in uno Statuto triestino del 1901, cioè l'istituto del diritto vedovile alla pensione.

Ora tutto questo, che sa di stantio, è stato superato se non altro dalla nuova ondata di senso sociale che è stata accolta in tutta la legislazione; non solo, ma, stando alle norme crude di diritto, dalla parità che la Costituzione della Repubblica ha sancito in uno dei suoi diritti fondamentali: parità per tutti i cittadini malgrado il sesso, l'età, la posizione politica, la religione eccetera. Ora non si capisce questa differenza di trattamento che non ha alcun fondamento morale e alcun fondamento economico.

Una previsione attuariale potrebbe averla suggerita ancora, ma questa previsione attuariale è superata dalla previsione giuridica e dai principi che la Costituzione ha posto. Abbandoniamo pertanto questo vecchio istituto dell'assegno vedovile e stabiliamo la parità del diritto alla reversibilità del coniuge superstite in caso di morte. Tanto più che un temperamento della vecchia disciplina è stato apportato dall'articolo 65 della

legge fondamentale, temperamento ripetuto anche nell'articolo 22, quarto capoverso, nel caso che il marito sia, a giudizio di una commissione, riconosciuto invalido. Onorevole Ministro, togliamo anche l'ultimo diaframma di questi temperamenti e riportiamo la parità del coniuge superstite riconoscendo il diritto all'assegno e alla reversibilità.

Onorevole Ministro, non voglio insistere oltre perchè sarebbe opera vana in quanto questi concetti sono concetti che ella ha anche espressi nella illustrazione di altri emendamenti e nell'espone il suo parere. Vogliamo riportare veramente principi fondamentali anche in questo disegno di legge che si ispira in sostanza, come ogni buona legge, a determinati principi, e tende a costruire qualcosa di nuovo, anche se non ha accolto tutte le nostre istanze. Almeno questi, che sono principi fondamentali, debbono essere accolti, e ritengo veramente che si debbano allontanare queste disparità che suonano moneta falsa ormai, dopo le conquiste costituzionali e dopo la situazione sociale che è venuta evolvendosi. La parità dei diritti di ambo i sessi ha un fondamento anche nel mondo del lavoro. L'assegno vedovile invece presupponeva, se non questa disparità, una disparità assoluta tra il trattamento della moglie e quello del marito anche per quanto concerne le prestazioni di lavoro. Oggi tutto questo appartiene al passato e pertanto allontaniamo anche le ultime conseguenze di vecchi istituti superati dalla morale, dal livello sociale e anche dal diritto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O , relatore. La Commissione è contraria. Si è qui parlato delle novità introdotte dalla Carta costituzionale e della necessità, quindi, di adeguare queste norme a quelle novità. A me pare però che, proprio se noi portiamo la questione su questo piano, non possiamo applicare il principio nel campo ristretto delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria e non farlo, per esempio, per quelle degli statali: il giorno in cui vo-

gliamo stabilire il principio, dobbiamo stabilirlo per tutti. Del resto non credo che la norma che si vuole emendare sia tanto superata se nell'emendamento sostitutivo dei senatori Bera, Di Prisco Milillo era considerata proprio al quarto comma laddove è detto: « Se superstite è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ». Per il fatto stesso che voi avete presentato questo emendamento, non credo che la norma del disegno di legge governativo debba considerarsi tanto superata.

DELLE FAVE, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, il senatore Nencioni si è riferito a considerazioni di ordine attuariale: vi sono anche queste, purtroppo, perchè l'emendamento aumenterebbe di quasi mezzo milione i soggetti pensionabili; e mezzo milione di soggetti peserebbero notevolmente sulla gestione.

Ma, indipendentemente da queste considerazioni di ordine finanziario, che pure implicano conseguenze gravi e preoccupanti nella situazione in cui ci troviamo, io mi permetto di rilevare che è norma costante nell'assicurazione sociale quella della reversibilità a favore del marito soltanto nell'ipotesi che sia invalido, sia nel campo privatistico per quanto riguarda la previdenza sociale, sia nel campo pubblicistico per quanto riguarda gli impiegati dello Stato, e io non mi sentirei in questo momento di innovare in tale settore senza una visione generale e senza una piena cognizione delle conseguenze che potrebbero derivarne in tutti i campi.

La questione, poi, come giustamente è stato osservato, si innalza su un piano più alto, addirittura su quello della modifica dell'istituto familiare così come è contemplato dall'attuale codice civile, e si innalza anche sul piano dei principi costituzionali. Per quanto riguarda la modifica del codice, si tratta di problemi e di istituti così delicati, che devono essere risolti soltanto in termini generali e tenendo presenti i riflessi che possono aversi in tutti i campi, e non specifica-

mente in un campo solo e limitatissimo ai fini dell'incidenza dell'istituto in oggetto. Noi tutti vogliamo la riforma dei codici, però non credo che possiamo anticipare in questa sede quella che potrà essere la soluzione il giorno — speriamo molto prossimo — in cui la riforma si farà.

Per quanto riguarda poi il merito, anche di ordine costituzionale, io mi permetto di rilevare che il principio della parità è stato interpretato in maniera troppo ragionieristica dalla collega che testè ha parlato. Non si può dire che, se la moglie invece di pagare per la pensione avesse messo i soldi in un salvadanaio, adesso i risparmi sarebbero del marito. A parte il fatto che a quei risparmi concorrerebbero anche altri eredi, e non soltanto il marito, come a tutta l'asse ereditario, secondo le norme del codice civile, questo esempio del salvadanaio, che torna sempre, mi dà modo di sottolineare un'affermazione che ho fatto già ieri. In questa materia non ci troviamo nel campo puramente assicurativo, quasi che si trattasse di mettere in circolazione dei certificati di pensione da quotare in borsa; ci troviamo nel campo assicurativo con concetti e esigenze di mutualità e di socialità.

Comunque, anche se non vogliamo intendere la parità in quel senso ragionieristico cui accennavo, devo rilevare che la parità in questo caso entra per la finestra e non per la porta. Infatti la reversibilità non si riferisce alla parità originaria bensì a una parità derivata, cioè al punto di arrivo e non al punto di partenza. È evidente che, per quanto riguarda la titolarità diretta della pensione, uomo e donna sono su un piano di uguaglianza, ma per quanto riguarda la titolarità indiretta entra in discussione un altro tipo di parità: se cioè il soggetto destinatario che subentra a godere della pensione di reversibilità debba essere da parificare all'altro soggetto nell'ipotesi che sia di sesso diverso. Ed allora il problema della parità si sposta dalla sua matrice originaria per essere considerato nella sua proiezione obiettiva: e considerato nella sua proiezione obiettiva — senatore Nencioni, io faccio appello al suo fine senso giuridico — il problema non è più di parità. Il problema è di sapere

se il marito nell'ambito dell'istituto familiare ha gli stessi diritti e gli stessi doveri della moglie ai fini del mantenimento della famiglia. Ecco perché si fa l'eccezione. Vada, sì, la reversibilità al marito, ma soltanto nell'ipotesi che sia invalido, perché nell'ipotesi che sia valido e che possa lavorare egli ha ben altri doveri, a norma del codice, proprio per quanto riguarda il mantenimento della famiglia.

Comunque, non anticipiamo discussioni che sarebbero molto vaste e che ci potrebbero portare molto lontano e farci forse anticipare soluzioni più grandi di noi, in questo momento. Rimanendo strettamente alla questione in oggetto, per i motivi che ho esposto, il Governo consiglia di non accettare questi emendamenti, ai quali è contrario.

N E N C I O N I . Domando parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Sarò brevissimo, come al solito (*Ilarità*). Non è stata colpa mia questa perdita di tempo.

Onorevole Ministro noi voteremo a favore del nostro emendamento. Io ho ascoltato con molta attenzione la sua costruzione giuridica del diritto di parità, ma noi rimaniamo della nostra opinione per due considerazioni. Innanzitutto noi abbiamo affermato che l'istituto della pensione vedovile è ormai relegato negli anni dal 1890 al 1930. Ho qui con me lo statuto del 1901 dell'Istituto pensioni per gli impiegati della società di navigazione a vapore del Lloyd austriaco di Trieste. In queste disposizioni la pensione vedovile è regolata in un modo forse più morale e più umano di quanto avviene nel 1965 con il disegno di legge in esame, che pretende di avere un affilato sociale molto elevato. Non voglio abusare del tempo degli onorevoli colleghi leggendo tale regolamentazione, ma ritengo opportuno trattare la questione, sia pure brevemente.

Per quanto concerne la parità, è evidente che dal punto di vista giuridico ed economico — tralascio l'aspetto costituzionale — oggi si è raggiunta quella parità che nel 1901 non esisteva, e cioè la parità nei diritti e la parità nei doveri, anche per considerazioni prettamente economiche. Infatti, nel momento in cui viene meno il marito, il coniuge superstite, per il sostegno della famiglia, ha diritto alla pensione; nel caso in cui, invece, muoia la moglie, la situazione è ancora peggiore. Onorevole Ministro, se lei, tralasciando per un momento la Costituzione, si rifà ad una valutazione prettamente economica, di economia pura, vedrà che la morte della moglie viene a determinare una situazione veramente grave per il reddito della famiglia; tanto è vero che gli economisti sostengono che quando un individuo sposa la sua cameriera, viene meno il reddito della famiglia e viene meno il reddito nazionale per quella parte di reddito che la cameriera portava come contributo al reddito nazionale.

Dico tutto questo, onorevole Ministro, per dimostrare, relativamente alla valutazione economica, che cosa significhi l'esistenza della moglie per una famiglia. Infatti, in caso di morte della moglie, la famiglia viene veramente abbattuta come reddito, poiché essa è un elemento indispensabile, vorrei dire, il motore primo dell'economia familiare. Ecco perché mancando quell'apporto, questo contributo deve versarsi a più ragione quando superstite è il marito.

Quando si afferma poi che il coniuge è valido e può lavorare, bisogna considerare che ci riferiamo a coniugi nel momento di erogazione della pensione, cioè quando la età stessa costituisce una invalidità. Queste sono le ragioni per le quali noi voteremo a favore del nostro emendamento, con l'augurio che l'Assemblea voglia accoglierlo per ragioni giuridiche, per ragioni morali, e per ragioni prettamente e altamente sociali.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la soppressione del quarto capoverso, proposta dai senatori Nencioni, Basile ed altri e dai senatori Ariella Farneti, Angiola Minella Molinari, Di Prisco, emendamento non ac-

gettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Bermani, Zane e Viglianesi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

SIMONUCCI, Segretario:

« Dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:

” Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università ” ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

VARALDO, relatore. La Commissione è d'accordo.

DELLEFAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Bermani, Zane e Viglianesi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

DI PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRISCO. In base a questa votazione, è evidente che occorrerà procedere ad un coordinamento per armonizzare con la norma testè approvata altre norme del disegno di legge che riguardano la stessa materia.

DELLEFAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLEFAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è d'accordo che, là dove si renda necessario, occorrerà coordinare con l'emendamento dei senatori Bermani, Zane e Viglianesi, testè approvato, altre norme del disegno di legge che riguardano la stessa materia.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione del Senato sull'osservazione fatta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Fiore e Di Prisco hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 22, il seguente articolo 22-bis: « Il superstite che fruisce di pensione diretta integrata al minimo conserva tale trattamento oltre la pensione di reversibilità dedotta per quest'ultima l'eventuale integrazione al minimo ».

Il senatore Fiore ha facoltà di svolgerlo.

FIORÉ. Signor Presidente io mi auguro che almeno questo emendamento venga accettato dalla maggioranza governativa, dai nostri compagni socialisti e dai colleghi degli altri settori, perchè è un emendamento che non solo ha un profondo significato umano, ma che si ispira a un concetto di correttezza e di giustizia da inserire nella nostra legislazione previdenziale.

Oggi, nella nostra legislazione previdenziale, è prevista la pensione di reversibilità per i superstiti del pensionato, ed a questa pensione di reversibilità hanno diritto i superstiti anche quando il pensionato si trova nelle condizioni di usufruire del minimo di pensione.

Facciamo il caso specifico cui allude il mio emendamento. Marito e moglie, tutti e

due pensionati della Previdenza sociale, tutti e due al minimo della pensione. Muore il marito: la legge dà alla vedova il diritto alla pensione di reversibilità. La vedova avanza domanda all'Istituto della previdenza sociale per fruire di questo diritto. La Previdenza sociale accetta la domanda di reversibilità; gli uffici della Previdenza sociale emettono un altro libretto di pensione, il libretto di reversibilità, la vedova riceve il libretto di reversibilità. Ebbene, colleghi, ad un certo momento si accorge che con i due libretti (perchè viene ritirato il primo e alla vedova vengono dati due libretti, quello di pensione diretta e quello di pensione di reversibilità) viene a percepire una pensione inferiore a quella che percepiva con la sua sola pensione diretta.

Tutto questo è assurdo: sarebbe più onesto e più corretto precisare che in questi casi non si ha diritto alla pensione di reversibilità. Voi invece fate fare la domanda, gli uffici dell'INPS istruiscono tale domanda, si rilasciano due libretti di pensione, e la vedova percepisce una pensione inferiore a quella di prima. Tanto varrebbe che la vedova non avanzasse alcuna domanda; sarebbe stato meglio avere avuto il coraggio di disporre che, in questi casi, non si ha diritto alla pensione di reversibilità.

Questo fatto avviene perchè l'Istituto di previdenza sociale e i governanti finora hanno ragionato in questo modo: il minimo è costituito da due parti: una parte rappresentata dai contributi versati, e una parte rappresentata da integrazioni, che non sono l'assistenza ma sono un assegno di sicurezza sociale. Pertanto, quando viene avanzata la domanda di reversibilità, si ragiona in questo modo: tuo marito aveva una pensione, supponiamo di 15.000 lire, però la sua pensione contributiva era di sole 9.000 lire; tu hai una pensione di 15.000 lire, ma la tua pensione contributiva, supponiamo, era di 8.000 lire. Allora noi riduciamo la tua pensione diretta alla pensione contributiva di 8.000 lire, e diamo il 50 per cento della pensione contributiva di tuo marito di 9.000 lire, cioè 4.500. Poichè però 8.000 più 4.500 fanno 12.500, ti diamo 15.000: che cosa vuoi di più? Non solo, ma sicco-

me hai due libretti, devi pagare due volte il contributo ONPI. Cioè, mentre tu da sola prendevi 14.900 lire, oggi con due libretti, con la reversibilità della pensione del marito prendi 20 lire di meno. È poca cosa 20 lire, ma comunque è sempre meno di quanto prendevi prima.

Allora, onorevole Ministro, abbiate il coraggio di inserire in questa legge la norma che quando si verificano queste condizioni la vedova non ha diritto alla pensione di reversibilità. Se invece vogliamo riconoscere tale diritto, dovete accettare l'altro criterio, più logico e più umano, in base al quale il minimo diventa personale e resta personale. La vedova cioè deve mantenere il suo minimo — le 15.000 lire, ed ora le 19.500 — e deve avere la reversibilità, sia pure della sola pensione contributiva del marito. Se il marito aveva versato contributi per 9.000 o 10.000 lire di pensione, date pure la metà, ma sommatela al minimo integrale che la vedova percepiva prima. Altrimenti veramente non solo è una beffa, ma è un danno anche per i vostri uffici, perchè nelle sedi provinciali e nella sede centrale si ammucciano tante domande di reversibilità, si occupano tanti impiegati, si consuma tanta carta, per poi finire col dare alla vedova meno di quanto percepiva con la sua pensione diretta.

Credo pertanto, onorevole Ministro, che il nostro emendamento debba essere accettato. Noi portiamo un po' di pulizia nel nostro sistema previdenziale e diamo veramente la garanzia che il minimo vitale sia il minimo vitale a carattere personale del pensionato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O , relatore. Il problema posto dal senatore Fiore è molto delicato, ma se noi pensiamo al motivo che ha ispirato la concessione dei minimi, ricordiamo che era per garantire alla persona un minimo vitale. Se noi vediamo questa concessione per quello che è, naturalmente non comprendiamo più quello che vuole il senatore Fiore.

Quando lo Stato garantisce il minimo vitale, non può garantire ancora qualche cosa di più. Lo Stato assicura il minimo vitale... (Proteste dall'estrema sinistra. Interruzione del senatore Grimaldi). Quanto alle 20 lire di contributo all'Opera nazionale pensionati, il problema può anche essere rivisto, e questa duplicazione evitata. (Vivaci commenti dall'estrema sinistra e dall'estrema destra).

D E L L E F A V E , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Gli inconvenienti lamentati si verificano soltanto quando si parta dal presupposto di conservare il minimo, integralmente, indipendentemente cioè dall'importo della pensione di reversibilità. Se non si parte da questo presupposto, infatti, tutto il ragionamento cade.

In verità l'emendamento del senatore Fiore tende a conservare il minimo integrale, indipendentemente dall'importo. Questo è il punto.

G R I M A L D I . Allora non si dia la reversibilità!

D E L L E F A V E , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Gli inconvenienti lamentati dal senatore Fiore si verificano solo nel caso limite di basse posizioni contributive all'interno del minimo, quando bassa viene ad essere la pensione di reversibilità. Ma in questo caso, poichè è presupposta la domanda per avere la pensione di reversibilità, in condizioni molto basse si può non presentare la domanda e conservare il minimo integrale. (Vivaci proteste dall'estrema sinistra).

Onorevoli senatori, cerchiamo di chiarire il problema; dopo, ciascuno assumerà le proprie responsabilità. Come ho detto, lo emendamento tende in verità a mantenere integro il minimo, in aggiunta alla pensione di reversibilità, qualunque sia il suo importo.

G R I M A L D I . Ma la pensione di reversibilità è un diritto acquisito!

D E L L E F A V E , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il minimo

non è un diritto acquisito; è un diritto integrato dalla collettività nella misura in cui non si raggiunge il minimo stesso. E lei non può chiedere di conservare tutte e due le cose. (Vivaci proteste dall'estrema destra e dall'estrema sinistra). Tra l'altro, se volesse conservare il minimo integrale, lo può conservare benissimo: non presentando la domanda.

Accettando l'emendamento del senatore Fiore in realtà si verificherebbe il cumulo del minimo integralmente conservato e della pensione di reversibilità, qualunque sia il suo importo. Tenuto presente l'istituto del cumulo e la sua disciplina nella nostra legislazione, che non riguarda soltanto questo, ma anche altri casi, noi non ci sentiamo di creare un precedente in materia. (Vivaci proteste e interruzioni dall'estrema sinistra).

D I P R I S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Dichiariamo che voteremo a favore di questo emendamento, aggiungendo alle cose dette dal senatore Fiore che qui si tratta di superstiti che fruiscono di un trattamento minimo, e che è il resto ad essere aggiunto. Infatti viene aggiunta la metà della pensione contributiva. Il problema del minimo il superstite lo aveva già risolto. È il caso della moglie che ha perduto il marito, il cui minimo è un diritto già acquisito. Essa deve avere il diritto alla reversibilità della quota parte della pensione spettante al coniuge, in seguito alla morte del marito. In questa parte — dice l'emendamento — si calcoli la metà, non del minimo ma dei contributi. Questa mi pare che sia una base chiara per far opera di giustizia nei confronti dei superstiti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 22-bis proposto dai senatori Fiore e Di Prisco, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

A L B A R E L L O . Chiediamo la controprova, signor Presidente, perchè potrebbero esserci degli astenuti.

P R E S I D E N T E . Procediamo allora alla controprova. Chi non approva l'articolo 22-bis proposto dai senatori Fiore e Di Prisco, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , *Segretario*:

Art. 23.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« L'indennità non può essere inferiore a lire 43.200 nè superiore a lire 129.600 ».

(È approvato).

Art. 24.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

« Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di età tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra e di servizio ».

P R E S I D E N T E . I senatori Ariella Farneti, Angiola Minella Molinari e Di Prisco hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 12

agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

” Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per propria colpa ” ».

La senatrice Ariella Farneti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F A R N E T I A R I E L L A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per illustrare questo emendamento all'articolo 24 è opportuno che io dia lettura del testo originale dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che con l'articolo 24 viene modificato; a questo proposito noi chiediamo una modifica più ampia, più rispondente alle necessità.

L'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, stabiliva che non ha diritto alla pensione di reversibilità il coniuge quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per propria colpa; quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni o, se in età inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni e qualora, in entrambi i casi, la differenza di età tra i due coniugi sia maggiore di venti anni. Nell'ultimo capoverso si diceva che si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di età tra i coniugi, quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa d'infortunio sul lavoro.

L'articolo 24 del disegno di legge in esame modifica questo articolo solo in quanto, nell'ultimo capoverso, oltre al fatto che il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, contempla anche il decesso per causa di malattia professionale o per causa di guerra e di servizio.

Noi riteniamo che invece si debba considerare anche tutta la seconda parte, cioè quando il matrimonio avvenga in età superiore a 72 anni, quando non sia durato due

anni, quando la differenza di età tra i coniugi sia superiore ai vent'anni. Per tutti questi casi noi crediamo si debba dare la reversibilità.

Noi, infatti, riteniamo sia giusto che, in qualsiasi momento avvenga la morte del coniuge, la pensione del congiunto morto possa andare al coniuge superstite, indipendentemente dal momento in cui il matrimonio è avvenuto.

In Commissione mi si è detto che questo non è giusto in quanto possono verificarsi degli abusi; può cioè avvenire che un vecchio pensionato sposi una giovane per lasciarle in eredità la pensione. Ebbene, io ritengo che questo fatto possa forse verificarsi in alcuni casi fra la cosiddetta gente « bene » dove il marito ha mezzi cospicui e ingenti da lasciare in eredità alla giovane vedova, dove le giovani in generale sono educate nel senso di vedere quale unica prospettiva di sistemazione nella vita il matrimonio. Ma questi casi, a mio avviso, non si verificano quando si tratta di lavoratori; siccome qui stiamo parlando di pensioni della previdenza sociale, casi di questa natura non si possono verificare anche perchè una giovane non sposa un uomo anziano solo per poter avere una pensione di 15.600 lire al mese, anzi soltanto il 50 per cento di questa pensione quando il marito muore. Non è in questi casi che possono verificarsi abusi. Per questo io ritengo che l'emendamento possa essere accolto, in modo che non vi sia alcun limite, ai fini della reversibilità, nè per quanto riguarda l'età dei coniugi nè per la durata del matrimonio.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O , relatore. La Commissione è contraria. L'articolo 24 del testo governativo allarga già i casi previsti perchè aggiunge, agli altri motivi per cui è possibile prescindere dal requisito dell'età del pensionato e della data del matrimonio, anche la malattia professionale o a causa di guerra e di servizio. Un allargamento c'è già. Intro-

durare l'emendamento presentato dalla senatrice Farneti vorrebbe dire prestarsi ad abusi. Se noi pensiamo che se non è posto nessun limite un parente che è assistito da una giovane nipote può fittiziamente figurare un matrimonio per garantire alla nipote la pensione, noi comprendiamo la facilità con la quale si possono commettere abusi. Non possiamo d'altra parte mantenere la reversibilità per anni e anni oltre i limiti valutabili dai calcoli attuariali.

D E L L E F A V E , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La disciplina della reversibilità, signor Presidente, è regolata con molta apertura nel nostro diritto positivo, e i casi di impedimento alla reversibilità sono limitati soltanto a quelli destinati ad evitare gli abusi. Quindi il Governo è contrario a questo emendamento, accettando il quale si aprirebbe proprio la strada ad abusi che è bene non si verificano.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dalla senatrice Ariella Farneti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario :

Art. 25.

Il coniuge superstite dell'assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1939 o del pensionato deceduto anteriormente al 1° luglio 1962, già escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c), dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ha diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 7 della legge 12 ago-

sto 1962, n. 1338, nel testo modificato dal precedente articolo 24, a condizione che:

a) tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma successivo, non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione;

b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La pensione spettante per effetto delle disposizioni che precedono decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Fiore e Di Prisco sono stati proposti due articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 25-bis.

Agli assicurati e pensionati della assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti già esclusi quali impiegati dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto del limite di retribuzione stabilito dall'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dalle precedenti disposizioni, è data facoltà da esercitare nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione nella assicurazione obbligatoria, invalidità e vecchiaia a partire dalla data di istituzione della assicurazione stessa.

I contributi sono versati nella misura di lire 100 per ogni settimana di lavoro riscattata ai sensi del precedente comma.

I contributi versati sono validi a tutti gli effetti della assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti per i periodi di riscatto; essi sono considerati utili sia ai fini del diritto a pensione che ai fini della sua misura.

Coloro cui la pensione è stata rifiutata o che sono già collocati in pensione prima dell'entrata in vigore della presente legge possono esercitare ugualmente la facoltà di cui al presente articolo e chiedere di conseguenza la liquidazione o la riliquidazione della pensione stessa o una pensione supplementare ai sensi delle vigenti disposizioni.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative verrà considerato, per ogni settimana di lavoro coperta di versamento di cui al precedente comma, il contributo settimanale previsto dalle disposizioni legislative all'epoca vigenti nella misura di lire 3, rivalutato ai sensi dell'articolo 4 lettera a) del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Art. 25-ter.

Tutte le pensioni facoltative liquidate o da liquidare, sono aumentate in misura pari al 30 per cento dei trattamenti in atto o che saranno determinati in base alle vigenti norme. Detto aumento si applica all'intero trattamento, ivi compresi, per coloro che ne sono in godimento, tutti gli assegni corrisposti in misura fissa.

V A R A L D O , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A R A L D O , *relatore.* Signor Presidente, l'articolo 25-bis proposto dai senatori Fiore e Di Prisco tratta lo stesso argomento dell'articolo 31-bis proposto dal senatore Nencioni. Non so quindi se sia il caso di accantonare la discussione dell'uno o di anticipare la discussione dell'altro.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo 25-bis è accantonato.

Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare l'articolo 25-ter.

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, l'articolo 25-ter che abbiamo proposto riguarda le pensioni facoltative. La discussione in Commissione ha visto tutte le parti politiche sottolineare la necessità di affrontare tale problema per dare ad esso una soluzione sistematica. Il problema riguarda categorie di lavoratori che, quando ancora non c'era la forma obbligatoria, sono stati i pionieri della previdenza sociale, e che poi hanno continuato i loro versamenti che sono andati diminuendo, è vero, con l'estendersi dell'assicurazione obbligatoria, ma che però non sono cessati.

Questi pensionati, pur avendo versato in tempi molto remoti denaro abbastanza pregiato, ricevono delle pensioni che non superano le 17.000 lire annuali, il che significa circa 1.400 lire di pensione al mese. Abbiamo poi esempi addirittura paradossali per cui a questi pensionati arrivano vaglia degli uffici postali di 20-30 lire. Noi proponiamo dunque che le pensioni facoltative vengano aumentate del 30 per cento, che è la base sulla quale si è ancorato il Governo per quanto riguarda l'aumento dei minimi. Crediamo sia giusto che anche per queste pensioni venga concesso un analogo aumento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O , *relatore*. Il problema delle facoltative è stato considerato con la legge del 1952 quando si è avuta una rivalutazione per riparare ai danni della svalutazione. Aumentare ancora le pensioni facoltative avrebbe una ragione se si rivalutassero anche tutte le altre forme assicurative e non soltanto questa. Noi sappiamo che, purtroppo, tutti gli assicurati hanno subito delle perdite a causa della svalutazione. Il problema è troppo grosso, e noi non possiamo prendere in considerazione soltanto l'aspetto delle facoltative presso l'INPS e trascurare tutti gli altri casi che presentano caratteristiche analoghe.

D E L L E F A V E , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, gli aumenti che stiamo riconoscendo agli iscritti nelle gestioni obbligatorie non ubbidiscono soltanto a criteri di rivalutazione, bensì anche a criteri di ordine sociale e al dovere che ha la collettività verso i singoli iscritti. Quando invece passiamo sul piano della volontaria, questi motivi cessano di avere incidenza, e si parla soltanto di rivalutazione. Ora, fare la rivalutazione soltanto per la volontaria e non anche per tutto lo sterminato campo delle altre assicurazioni a noi sembra ingiusto. D'altronde una rivalutazione c'è stata nel 1952.

Per questi motivi il Governo è contrario all'emendamento.

F I O R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I O R E . Il Ministro, probabilmente senza accorgersene, è incorso in un *lapsus*. Qui non si tratta di assicurazione volontaria, la cosa è diversa. La prosecuzione volontaria è legata all'assicurazione generale obbligatoria, qui invece si tratta di pensione facoltativa.

D E L L E F A V E , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sì, ha ragione, è stato un *lapsus*. Comunque il concetto non cambia.

F I O R E . Ha un valore diverso.

Le pensioni facoltative risalgono nel nostro Paese a molti anni addietro, come dicevo nel mio intervento in sede di discussione generale; risalgono addirittura al 1886. La prima assicurazione che si è creata in Italia è stata di tipo facoltativo, e fino al 1920 non ci sono state che forme facoltative. Anche gli autoferrotranvieri, che sono gli antesignani in questo campo dei cosiddetti fondi speciali, nel 1906 crearono un fondo facoltativo perchè in quel momento non esistevano altre possibilità. Lei sa, onorevole Ministro, che anche in seguito, con le leggi del 1935 e del 1939, furono escluse determinate categorie. Ora nelle gestioni pensioni-

stiche sono inclusi anche gli artigiani, i coltivatori diretti, eccetera, che allora non c'erano. Ai componenti queste categorie si dava la possibilità, quando non superavano un certo reddito, di iscriversi alla pensione facoltativa. Ora, le pensioni facoltative sono state rivalutate con la legge n. 218 del 1952, con una legge quindi concernente l'assicurazione generale obbligatoria. Ecco perchè il nostro emendamento è pertinente a questo provvedimento. Sono state rivalutate con quel provvedimento le pensioni facoltative liquidate a partire dal 1° gennaio 1952; e con la legge n. 1338 del 1962 siamo riusciti a far estendere il provvedimento anche alle pensioni facoltative liquidate anteriormente al 1° gennaio 1952. Ripeto quindi che il nostro emendamento è pertinente. Infatti, già in due leggi precedenti riguardanti l'assicurazione obbligatoria, abbiamo introdotto disposizioni concernenti la pensione facoltativa.

A che punto siamo ora con le pensioni facoltative? Naturalmente vanno diminuendo. Si tratta di circa 260 mila pensioni; quindi non è una grossa cifra. Sapete, onorevoli colleghi, che la media annua delle pensioni facoltative si aggira sulle 17.000 lire l'anno? Che cosa domandiamo, allora, col nostro emendamento? Domandiamo un miglioramento modestissimo, a dimostrazione che il Senato è sensibile a questo problema, e vorremmo poi invitare il Governo a predisporre un provvedimento serio per fare possibilmente assorbire le pensioni facoltative almeno nella cosiddetta pensione sociale.

Onorevole Ministro, quando lei nell'articolo 1 di questo disegno di legge ha creato la pensione sociale, si è preoccupato di salvare il *deficit* dei coltivatori diretti, facendolo pagare, naturalmente, ai lavoratori dipendenti, ma non si è preoccupato di questi 260-270 mila individui, i quali non hanno nè tredicesima mensilità, nè assistenza medico-farmaceutica, nè altre agevolazioni. Pertanto, che cosa domandiamo con l'emendamento proposto? Domandiamo, ripeto ancora, che si venga incontro a questa categoria; domandiamo cioè l'aumento del 30 per cento dell'attuale pensione facoltativa. La spe-

sa — non occorre che le faccia i conti, onorevole Ministro — non è certamente eccessiva: 5.100 lire annue, che costituiscono l'aumento del 30 per cento, moltiplicate per 260 mila, costituiscono una spesa veramente irrisoria. Non è il caso di parlare quindi di oneri finanziari esorbitanti. Sarebbe invece veramente un atto di giustizia nei confronti di questi vecchi lavoratori ai quali si verrebbe a ridare fiducia nelle leggi dello Stato.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, intende aggiungere qualcosa alle sue precedenti dichiarazioni?

D E L L E F A V E , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Confermo quello che ho detto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 25-ter proposto dai senatori Fiore e Di Prisco, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Boccassi, Caponi e Di Prisco è stato presentato un altro articolo aggiuntivo 25-bis. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 25-bis.

I superstiti dell'assicurato, deceduto prima del 31 dicembre 1939 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di invalidità dalle disposizioni di legge vigenti all'epoca della morte, hanno diritto alla pensione di reversibilità alle stesse condizioni stabilite nelle lettere a) e b) del precedente articolo 25.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O C C A S S I . Onorevoli colleghi, l'emendamento proposto riguarda la reversibilità per i superstiti dell'assicurato deceduto prima del 31 dicembre 1939 che era in possesso di tutti i requisiti contributivi per avere la pensione di vecchiaia. L'onorevole Ministro ci potrà dire, con dati sicuri, il numero di questi superstiti, e si potrà così calcolare la spesa. Però, l'estensione della pensione di reversibilità a questi superstiti di deceduti prima del 1939 che erano in possesso di tutti i requisiti di pensione mi sembra che apra la strada alla risoluzione del problema della reversibilità della pensione della previdenza sociale, soluzione che può essere l'avvio, anzi che deve essere l'avvio per una vera riforma della previdenza sociale, perchè non si può concepire una riforma senza prima aver risolto questi problemi marginali.

Confido che gli onorevoli colleghi vorranno accogliere questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O , *relatore*. L'estensione della pensione ai superstiti è stata approvata nel 1939 ma a valere dal 1° gennaio 1945.

Nella legislazione del dopoguerra la reversibilità è stata via via allargata ed è stata estesa anche ai superstiti di pensionati morti dopo il 31 dicembre 1939. Non credo che noi oggi possiamo riprendere questo problema che è stato avanzato altre volte e sempre è stato messo da parte.

D E L L E F A V E , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Come è stato ricordato, si tratta di una questione che ritorna ogni volta che si affronta questa materia.

La verità è che ci troviamo di fronte all'impossibilità materiale di fare questi accertamenti: si tratta di superstiti di pensionati deceduti prima del 31 dicembre 1939, cioè oltre 25 anni fa e non è possibile ricostruire posizioni assicurative estinte da tanto tempo. Questa è la vera ragione per

cui non è mai stato possibile accogliere questa norma.

F I O R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I O R E . Su tale questione abbiamo a lungo discusso nel 1958, quando era Ministro l'onorevole Gui.

L'onorevole Gui allora diede una simpatica risposta, ebbe a dire che non era possibile estendere la reversibilità ai superstiti di assicurati deceduti prima del 31 dicembre 1939 perchè gli eventi bellici avevano distrutto tutte le possibilità di ricerca degli incartamenti, eccetera. Io faccio osservare che gli eventi bellici sono avvenuti in Italia dopo il 1940.

Ma l'onorevole Gui si era anche convinto, poi, che la situazione dovesse essere risolta. Infatti, che cosa abbiamo ottenuto nel 1958? Abbiamo ottenuto che i superstiti di tutti gli assicurati morti dopo il 1° gennaio 1940, che avessero raggiunto i limiti di contribuzione, pur non avendo raggiunto i limiti di età, avessero diritto alla reversibilità. Noi però avevamo anche sostenuto che lo stesso trattamento si dovesse fare ai superstiti di assicurati morti prima di quella data.

L'onorevole Gui promise che avrebbe studiato la cosa. Naturalmente voi fate sempre facilmente delle promesse, ponete allo studio, costituite commissioni, accettate ordini del giorno come raccomandazione.

Alla Camera facemmo sollevare nuovamente la questione e fu presentato un emendamento da un nostro compagno socialista. Il Ministro rispondeva in questo modo: « Comunque vorrei pregare l'onorevole Albizzati di non chiedere la votazione del suo emendamento perchè in tal caso sarei costretto a dichiararmi contrario all'emendamento stesso e, se la Camera lo respingesse, mi troverei domani vincolato da una votazione della Camera. Invece, se egli non insiste per la votazione, rimaniamo nella posizione prevista dall'ordine del giorno ed io resto più libero nel mio comportamento per cercare di venire incontro a queste esigenze.

Ho già detto che la difficoltà è soltanto di ordine tecnico, dato che questi superstiti assicurati, deceduti anteriormente al 1940, nella legislazione passata non avevano nessun diritto ad alcun trattamento ». L'onorevole Gui, quindi, aveva preso un impegno. Aveva detto: ritirate l'emendamento e io mi impegno a rivedere la questione. Questo avveniva nel 1958, noi siamo nel 1965.

Qui la questione dell'onere conta poco, onorevole Ministro, perchè gli aventi diritto si riducono a poche decine di unità; la questione è invece morale e umana. Vi sono stati degli assicurati che hanno versato regolarmente i contributi alla Previdenza sociale prima del 1939, in lire buone. I superstiti, le vedove di questi pensionati, non hanno diritto alla reversibilità della pensione. Noi diciamo che, come si è fatto per gli altri dal 1° gennaio 1940, così si ha il dovere di fare anche per questi assicurati, quando rientrano nei limiti disposti dalla legge, cioè quando i limiti di contribuzione siano tali da dare diritto alla pensione, indipendentemente dai limiti di età.

Ecco quello che noi domandiamo. Sembra a noi che sia non impossibile, ma al contrario cosa giusta e corretta provvedere in tal modo nei riguardi di vecchi lavoratori che a suo tempo hanno versato i contributi ed i cui superstiti hanno quindi diritto a godere della reversibilità della pensione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 25-bis proposto dai senatori Boccassi, Caponi e Di Prisco, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26.

Le disposizioni della presente legge riguardanti l'assicurazione per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, si estendono, in quanto applicabili, alle pensioni liquidate o da liquidare dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

La gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo corrisponderà al Fondo sociale:

a) una somma annua proporzionale al contributo versato dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della lettera d) del precedente articolo 3, calcolata tenendo conto dell'ammontare delle prestazioni corrisposte dal Fondo sociale ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed ai pensionati della gestione previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

b) le trattenute ai pensionati che prestano la loro opera alle dipendenze altrui;

c) i proventi delle sanzioni pecuniarie, conseguenti alle inadempienze nel versamento dei contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Non si applica all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo il disposto della lettera i) del precedente articolo 3.

La misura del contributo dovuto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo al Fondo sociale a norma della precedente lettera a) è determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle risultanze di gestione.

Le somme dovute dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo antecedente al primo gennaio 1965, in applicazione dell'articolo 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno rideterminate in dipendenza della devoluzione al Fondo sociale del credito del predetto Fondo per l'adeguamento delle pensioni verso lo Stato, di cui alla let-

tera *b*) del precedente articolo 3, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rapporto proporzionale tra l'ammontare degli stanziamenti per concorso dello Stato in applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni e l'ammontare delle prestazioni erogate a tutto il 31 dicembre 1964, rispettivamente, dalle predette due gestioni.

PRESIDENTE. I senatori Bermani, Zane, Viglianesi, Cesare Angelini, Carelli e Bonadies hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere la lettera *b*) del secondo comma.

Il senatore Bermani ha facoltà di svolgerlo.

BERMANI. È semplicissimo: poichè il Senato ha approvato un emendamento in base al quale le trattenute previste alla lettera *b*) non esistono più, tale lettera *b*) deve essere soppressa.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

VARALDO, relatore. L'emendamento è una conseguenza diretta di quanto è stato approvato in precedenza.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Bermani, Zane, Viglianesi, Cesare Angelini, Carelli e Bonadies. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Bermani, Bonafini, Zane e Viglianesi è stato proposto un emendamento aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

” Gli aumenti delle pensioni di cui alla presente legge non si computano ai fini del-

l'accertamento dei proventi previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni e agli assegni a favore dei ciechi civili ” ».

VARALDO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARALDO, relatore. Io credo che questo emendamento non vada unito all'articolo 26. Questo articolo tratta esclusivamente il problema dell'ENPAS, mentre l'emendamento proposto dal senatore Bermani, concernente i ciechi, dovrebbe costituire un articolo a parte.

PRESIDENTE. Senatore Bermani, lei è d'accordo?

BERMANI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 26 nel testo emendato, che rileggo:

Art. 26.

Le disposizioni della presente legge riguardanti l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, si estendono, in quanto applicabili, alle pensioni liquidate o da liquidare dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

La gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo corrisponderà al Fondo sociale:

a) una somma annua proporzionale al contributo versato dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della lettera *d*) del precedente articolo 3, calcolata tenendo conto dell'ammontare delle prestazioni corrisposte dal Fondo sociale ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed ai pensionati della gestione previdenza dell'Ente na-

zionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

b) i proventi delle sanzioni pecuniarie, conseguenti alle inadempienze nel versamento dei contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Non si applica all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo il disposto della lettera *h)* del precedente articolo 3.

La misura del contributo dovuto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo al Fondo sociale a norma della precedente lettera *a)* è determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle risultanze di gestione.

Le somme dovute dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo antecedente al primo gennaio 1965, in applicazione dell'articolo 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno rideterminate in dipendenza della devoluzione al Fondo sociale del credito del predetto Fondo per l'adeguamento delle pensioni verso lo Stato, di cui alla lettera *b)* del precedente articolo 3, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rapporto proporzionale tra l'ammontare degli stanziamenti per concorso dello Stato in applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni e l'ammontare delle prestazioni erogate a tutto il 31 dicembre 1964, rispettivamente, dalle predette due gestioni.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Bermani ha accettato di trasformare in articolo aggiuntivo 26-*bis* l'emendamento da lui proposto insieme ai senatori Bonafini ed altri, che rileggo:

« Gli aumenti delle pensioni di cui alla presente legge non si computano ai fini del-

l'accertamento dei proventi previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni e agli assegni a favore dei ciechi civili ».

Il senatore Bermani ha facoltà di illustrare tale emendamento.

B E R M A N I . Nel decreto 11 agosto 1963, n. 1329, sono stabiliti i criteri in base ai quali i ciechi civili possono usufruire della pensione non reversibile che viene loro corrisposta dall'Opera nazionale ciechi civili. In base a detto decreto ha la pensione chi versa in stato di bisogno. Si ritiene tale: 1) colui che, vivendo solo o convivendo con persone non obbligate agli alimenti, dispone di proventi di qualsiasi natura non superiori alle lire 18.000 mensili; 2) colui che, convivendo con persone a suo carico, faccia parte di un nucleo familiare il quale disponga di proventi mensili di qualsiasi natura, non superiori, oltre alla somma di cui al numero uno, a lire 15.000 per ciascuna delle altre persone facenti parte di detto nucleo.

Gli aumenti delle pensioni INPS previsti dal disegno di legge, elevando rispettivamente a lire 19.500 e a lire 15.600 la misura delle pensioni per le corrispondenti categorie di pensionati, determinerebbero l'immediata esclusione dei ciechi civili titolari di pensione INPS dalla pensione dell'Opera nazionale ciechi civili di cui essi sono beneficiari. Ne risulterebbe, cioè, la conseguenza assurda di migliorare con l'importo di alcune migliaia di lire la pensione INPS e di imporre nel contempo agli interessati il sacrificio di un diritto comportante un beneficio ben maggiore.

Tale grave conseguenza verrebbe evitata coll'accoglimento dell'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O , relatore. La Commissione è favorevole. È già stato introdotto un articolo aggiuntivo per far sì che gli aumenti dei minimi non portino la perdita di as-

segni familiari. Un altro emendamento riguarda anche la perdita di aggiunte di famiglia per gli statali. L'emendamento ora proposto rientra in questo stesso spirito, fatto proprio dalla Commissione.

D E L L E F A V E, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Bermiani, Bonafini, Zane e Viglianesi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Boccassi, insieme ad altri senatori, ha proposto di inserire, dopo l'articolo 26, nove articoli aggiuntivi.

Si dia lettura di tali emendamenti.

Z A N N I N I, *Segretario*:

« Dopo l'articolo 26, inserire i seguenti:

Art. 26-bis.

" I periodi di malattia e i periodi di disoccupazione involontaria, anche se eccedenti i giorni 180, sono considerati neutri quando l'assicurato è colpito da malattia tubercolare".

BOCCASSI, CAPONI, DI PRISCO;

Art. 26-ter.

" In deroga all'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono considerati come periodi di contribuzione, ai fini del diritto alla pensione, alla misura e all'aumento della pensione stessa, tutti i periodi di degenza per tubercolosi, i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge o trascorsi in istituti post-sanatoriali oppure in cura ambulatoriale, nonchè i periodi di disoccupazione involontaria, purchè in ogni caso l'assicurato non abbia ripreso l'attività lavorativa coperta da assicurazione".

BOCCASSI, CAPONI, MASCIALE;

Art. 26-quater.

" Il diritto all'accredito dei contributi figurativi previsto per i lavoratori colpiti da tubercolosi è esteso agli assistiti per assicurazione indiretta, purchè possano far valere almeno una marca assicurativa nell'assicurazione tubercolosi, invalidità, vecchiaia e superstiti e per la disoccupazione".

BOCCASSI, CAPONI, ALBARELLO;

Art. 26-quinquies.

" Al lavoratore pensionato ricoverato per tubercolosi spetta la liquidazione delle somme di pensione maturate e dei dodicesimi sulla 13ª mensilità all'atto del ricovero di cui sopra".

BOCCASSI, CAPONI, MILILLO;

Art. 26-sexies.

" La trattenuta del terzo della pensione prevista dall'articolo 6, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, non si applica ai lavoratori già colpiti da forme tubercolari quando riprendono l'attività lavorativa".

BOCCASSI, CAPONI, DI PRISCO;

Art. 26-septies.

" In deroga all'articolo 4, lettera a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i supplementi di pensione di cui al primo comma dello stesso articolo 4, il periodo di 5 anni è ridotto ad anni 3 quando si tratti di pensionato tubercolotico per limiti di età e vengono ridotti ad anni 40 per gli uomini e ad anni 35 per le donne qualora si tratti di pensione di invalidità".

BOCCASSI, CAPONI, MASCIALE;

Art. 26-octies.

" In deroga all'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, i li-

miti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia sono ridotti ad anni 55 per gli uomini e ad anni 50 per le donne quando si tratti di colpiti da malattia tubercolare o di ex tubercolotici”.

BOCCASSI, CAPONI, DI PRISCO;

Art. 26-*novies*.

” In deroga all’articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, ha diritto alla pensione di invalidità il lavoratore colpito da tubercolosi che, in possesso dei requisiti contributivi e assicurativi previsti per legge, abbia perduto la capacità di lavoro nella misura del 50 per cento, a prescindere dalla perdita della capacità di guadagno.

La pensione di invalidità corrisposta ai lavoratori colpiti da malattia tubercolare viene irrevocabile trascorsi 4 anni dalla data del pensionamento, salvo eventuale accertato dolo.

Rientrano in tale diritto i lavoratori di cui sopra che alla entrata in vigore della presente legge fruiscano di pensione per invalidità”.

BOCCASSI, CAPONI, TOMASSINI;

Art. 26-*decies*.

” In deroga all’articolo 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, i pensionati dell’INPS in regime assicurativo antitubercolare conservano per sè e per i propri familiari a carico il diritto alle prestazioni antitubercolari previste dalle vigenti leggi, anche quando all’atto della domanda di prestazioni non siano più in possesso del richiesto anno di contribuzione nel quinquennio di cui allo stesso articolo 17”.

BOCCASSI, CAPONI, ALBARELLO »

P R E S I D E N T E . Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

B O C C A S S I . Onorevoli colleghi, poiché il Ministro ha accolto, sia pure come raccomandazione, la richiesta di esaminare tutta la questione dei tubercolotici ed anzi ha espresso la volontà del Governo di presentare un organico provvedimento di legge diretto a regolare tutta la materia, non insisterò su tutti gli articoli aggiuntivi da me proposti, ma solo sui principali, il cui mantenimento mi è suggerito anche dalle notizie di scioperi della fame in corso presso alcuni sanatori. Manterrò precisamente gli articoli 26-*ter*, 26-*novies*, 26-*decies*, e 29-*bis* e 31-*bis*.

Per quanto riguarda il 26-*ter* (che ora illustro) mi sembra che occorra una deroga alla legge n. 218, del 4 aprile 1952, che considera, ai fini della contribuzione, e ai fini del diritto alla pensione, per l’aumento della pensione stessa, tutti i periodi di degenza dei tubercolotici; mi sembra, infatti, che i periodi di degenza del tubercolotico e i periodi postsanatoriali, sussidiabili per legge o trascorsi in istituti postsanatoriali, oppure in cura ambulatoriale, debbano essere considerati, in deroga all’articolo 4 della richiamata legge, come periodi di disoccupazione involontaria per questa speciale categoria di lavoratori colpiti dalla tubercolosi.

Noi sappiamo che la tubercolosi è una malattia di durata particolarmente lunga, che richiede al lavoratore lunghi e lunghi mesi di cura. È più che giusto concedere al lavoratore tubercolotico che i periodi passati da lui sia in sanatorio sia in cure ambulatoriali o postsanatoriali, sussidiabili per legge, siano considerati come periodi di disoccupazione involontaria, e questo fin tanto che il tubercolotico non abbia ripreso l’attività lavorativa.

P R E S I D E N T E . Il senatore Boccassi ha dunque ritirato gli articoli aggiuntivi 26-*bis*, 26-*quater*, 26-*quinqüies*, 26-*sexies*, 26-*septies*, 26-*octies*, da lui proposti insieme ad altri senatori.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull’articolo 26-*ter*, testè illustrato dal senatore Boccassi.

V A R A L D O , *relatore*. Il parere che ora esprimo, signor Presidente, potrà valere anche per gli altri emendamenti del senatore Boccassi, che trattano lo stesso argomento.

Il senatore Boccassi ha trattato il problema dei tubercolotici e chiede che i periodi di degenza per i tubercolotici siano considerati come periodi di contribuzione. Io comprendo la situazione dei tubercolotici, ma comprendo che in situazioni analoghe si possono trovare anche altri malati. Noi non possiamo prendere in considerazione questi periodi per i tubercolotici, e non farlo per i lavoratori colpiti da altre malattie. Credo che uno dei modi peggiori di legiferare sia quello di lasciarsi guidare solo dal sentimento o dalla conoscenza ristretta di un particolare problema, senza avere quel senso ampio che deve presiedere la formazione della legge.

D E L L E F A V E , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, il senatore Boccassi ha ricordato che l'ordine del giorno a sua firma, presentato per invocare che al più presto il Governo presenti il disegno di legge organico che disciplini tutta la materia dell'assistenza ai tubercolotici, vuoi per quelli assicurati, vuoi per quelli assistiti dai Consorzi provinciali, è stato accettato dal Governo. Ritengo, pertanto, che tutti questi emendamenti dovrebbero cadere. Infatti, scegliere fior da fiore in tutti questi emendamenti significa, obiettivamente, fare delle cose disorganiche; senza considerare poi quanto è stato giustamente rilevato dal relatore, e cioè che non si comprende, ai fini pensionistici, perchè si debbano fare condizioni particolari ai tubercolotici rispetto ad altri malati.

Vorrei chiedere pertanto al senatore Boccassi di accontentarsi di insistere, come è suo diritto, sull'ordine del giorno che è stato già accettato dal Governo e di rinviare le sue proposte alla sede nella quale si provvederà alla sistemazione di tutta la materia assistenziale nei confronti dei tubercolotici, quando cioè si potrà avere una visione generale di tutto il problema.

P R E S I D E N T E . Senatore Boccassi, mantiene l'emendamento?

B O C C A S S I . Devo insistere sull'emendamento, signor Presidente, per il motivo che ho già espresso. Per questi emendamenti, i tubercolotici fanno oggi lo sciopero della fame in diversi sanatori nazionali; io non posso deludere l'attesa di questi lavoratori, ed inoltre non posso accettare la giustificazione dell'onorevole Ministro il quale dice che non si può considerare questa malattia senza considerare anche altre malattie. Questa, onorevole Presidente, è una malattia particolare e da parte di questi lavoratori tubercolotici c'è una attesa di lunghi anni per questi provvedimenti. Per queste ragioni, pertanto, mantengo l'articolo 26-ter.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 26-ter proposto dai senatori Boccassi, Caponi e Masciale, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare ora l'articolo 26-novies.

B O C C A S S I . Ci hanno spinto a presentare questo emendamento due considerazioni. La concessione della pensione di invalidità avviene anzitutto dietro accertamento di grave menomazione fisica; i reliquati della malattia specifica, tanto più se uniti ad altri fattori fisici invalidanti, sono elementi che concorrono a determinare l'esigenza di una maggiore protezione organica e alimentare del lavoratore colpito e determinano la necessità di assicurargli il trattamento in modo stabile, quand'anche abbia ripreso il lavoro, liberandolo quindi da stati di ansia, da stati di incertezza, accresciuti dal periodo della revoca. La quale revoca, nei casi in cui viene applicata a distanza di anni dal pensionamento, dà luogo a conseguenze morali e fisiche spiacevoli e dannose, perchè i reliquati restano e si ha una ridotta possibilità di difesa fisica del pensionato in rapporto alla diminuita entrata eco-

nomica, per cui non raramente si arriva ad una ricaduta nel male, la cui cura in sanatorio costerebbe enormemente di più dell'importo della pensione, con il risultato di avere un soggetto maggiormente menomato, di assistere cioè chissà per quanti anni uno che quasi sicuramente diverrebbe un cronico che tra l'altro sarebbe da ripensionare.

In secondo luogo, come si evince dalla lettura del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge del 1939, n. 636, vi è una contraddizione tra il primo comma che considera invalido il lavoratore che abbia avuto ridotta in modo permanente per infermità o difetto fisico o mentale la capacità di guadagno normale, nella misura stabilita del 67 per cento per gli operai e del 50 per cento per gli impiegati, e il secondo comma che sopprime la pensione quando la perdita della capacità di guadagno riconosciuta permanente insieme alla invalidità alla prima visita del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti indicati col primo comma. Ora, se la concessione della pensione avviene per un riconosciuto stato permanente di riduzione di capacità, è evidente che poi non si può far luogo a revoca invocando una sopravvenuta modifica di tale stato, a prescindere oltre tutto dalla irrisoria consistenza della pensione in genere e dall'altissimo, inammissibile grado di perdita della capacità reclamato per gli operai. In ogni caso per il tubercolotico la minorazione è permanente e tale da giustificare la richiesta avanzata.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'articolo 26-*novies* proposto dal senatore Boccassi e da altri senatori.

VARALDO, *relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 26-*novies*, la Commissione è del parere che non se ne debba trattare in questa sede, in quanto all'articolo 32 vi è una delega al Governo proprio per il problema dell'invalidità; in sede di legge delegata si potrà tener conto di queste osservazioni del senatore Boccassi.

DELLEFAVE, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Alle ragioni generali, signor Presidente, già da me enunciate, devo aggiungere anch'io questa, particolare, che la parificazione della valutazione dell'invalidità fa parte della delega al Governo di cui al punto terzo dell'articolo 32.

PRESIDENTE. Senatore Boccassi, mantiene il suo emendamento?

Boccassi. Lo mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 26-*novies* proposto dai senatori Boccassi, Caponi e Tomassini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Boccassi ha ora facoltà di illustrare infine l'articolo 26-*decies*.

Boccassi. Questo articolo stabilisce che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 1939, i pensionati dell'INPS, in regime assicurativo antitubercolare, conservano per sé e per i propri familiari a carico il diritto alle prestazioni antitubercolari, anche quando all'atto delle domande di prestazioni non siano in possesso del richiesto anno di contribuzione nel quinquennio di cui all'articolo 17 del decreto-legge 1939, n. 636.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'articolo 26-*decies* proposto dal senatore Boccassi e da altri senatori.

VARALDO, *relatore*. La Commissione è contraria a questo emendamento. A proposito dei tubercolotici desidero far presente che in Commissione si è introdotto un emendamento, che sarà esaminato successivamente, per cui i tubercolotici anche durante il periodo di assistenza sanatoria possono conseguire la pensione; con tale emendamento si è voluto sopprimere una norma veramente limitativa. Le norme pro-

poste dal senatore Boccassi, invece, porterebbero un vantaggio a certi malati e non ad altri.

B O C C A S S I . Ma qui, di spesa, non ce n'è!

D E L L E F A V E , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Signor Presidente, il Governo non affronta nel merito questo emendamento; pensa che la sede sia quella della riorganizzazione dell'assicurazione. Accettare l'emendamento in questa sede significherebbe creare delle sperequazioni nell'ambito della visione generale del riordinamento dell'assicurazione dei tubercolotici nei confronti di altri malati. Pertanto in questa sede il Governo non lo può accettare.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 26-*decies* proposto dai senatori Boccassi, Caponi e Albarello. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 26-*bis* del testo della Commissione. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 26-bis.

Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652, 25 gennaio 1959, n. 26, e 12 agosto 1962, n. 1338:

1) la lettera *a*) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« *a*) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili. Non sono considerati ai fini predetti le pensioni di guerra »;

2) la lettera *b*) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

« *b*) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili nel caso di un solo genitore, e a lire 26.000 mensili nel caso di due genitori »;

3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 24.500 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 43.000 mensili per i due genitori ».

P R E S I D E N T E . I senatori Coppo, Viglianesi, Bermani, Zane, Angelilli, Salari e Giancane hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al numero 1), in fine, le seguenti parole: « sia dirette che indirette ».

Il senatore Bermani ha facoltà di svolgerlo.

B E R M A N I . Poichè le sole parole « pensioni di guerra » avevano fatto sorgere in passato la questione se dovessero comprendere anche le pensioni indirette, dando luogo a vertenze giudiziarie sull'argomento, ci è sembrato opportuno fare questo chiarimento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O , *relatore.* La Commissione è d'accordo.

D E L L E F A V E , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Coppo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Coppo, Viglianesi, Bermani, Zane, Angelilli, Salari e Giancane hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al numero 2) le parole: « di due genitori » con le altre: « di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette ».

Il senatore Bermani ha facoltà di svolgerlo.

B E R M A N I . L'emendamento si rifà allo stesso concetto del precedente e non richiede illustrazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O , relatore. La Commissione è favorevole.

D E L L E F A V E , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Coppo e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Coppo, Viglianesi, Bermani, Zane, Angelilli, Salari e Giancane hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al numero 3) le parole: « 24.500 mensili » con le altre: « 23.500 mensili ».

Il senatore Bermani ha facoltà di svolgerlo.

B E R M A N I . Si tratta di un emendamento migliorativo che non richiede illustrazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O , relatore. La Commissione è d'accordo. Si tratta di un adeguamento dovuto ad un errore che era stato fatto scrivendo « 24.500 » anzichè « 23.500 ».

D E L L E F A V E , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Coppo e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Fiore e Di Prisco è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

” Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, nei casi in cui le pensioni stesse non superino il minimo di pensione stabilito dalla presente legge ”».

P R E S I D E N T E . Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D I P R I S C O . L'emendamento fa riferimento ai provvedimenti economici per i dipendenti statali di cui al decreto luogotenenziale 1° novembre 1945, n. 722, che contemplava il problema delle quote complementari per le persone a carico. Noi riteniamo che il minimo di pensione così come è articolato nel nostro provvedimento salvaguardi le disposizioni precedentemente stabilite.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O , relatore. Mi pare che l'emendamento che segue, presentato dal senatore Zane e da altri senatori, sia analogo a questo; pertanto sarebbe opportuno un esame congiunto.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Zane, Bermani, Viglianesi, Cesare Angelini, Carelli e Bonadies.

Z A N N I N I , *Segretario*:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

” Con effetto dal 1° gennaio 1965, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 16 della presente legge ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Zane ha facoltà di illustrare questo emendamento.

Z A N E . Si tratta di un emendamento analogo a quello dei senatori Fiore e Di Prisco, pur essendo in parte difforme; comunque il testo che ho l'onore di presentare sembra a me più chiaro.

Innanzitutto mi permetto di rilevare che in ambedue gli emendamenti si nota un riferimento legislativo errato laddove si richiamano gli estremi del decreto legislativo n. 722. Infatti a seguito di una più accurata ricerca ho potuto appurare che il decreto legislativo cui si fa cenno, non reca la data del 1° novembre 1945, bensì quella del 21 novembre 1945. Pertanto bisognerà apportare una modifica al testo in ordine alla data del decreto.

Questo decreto riguarda, come ha già detto il senatore Di Prisco, le quote complementari previste per gli statali. A mio avviso, l'emendamento che ho l'onore di presentare, è più completo in confronto di quello proposto dal senatore Di Prisco, perchè mentre precisa che queste estensioni hanno effetto con il 1° gennaio 1965, richiama il decreto luogotenenziale n. 722, con il rinvio alle « successive modificazioni », che però così completa per maggior chiarezza: « successive modificazioni ed estensioni », perchè in un tempo successivo al 21 novem-

bre 1945, vi è stata, ad esempio, un'estensione nei confronti dei salariati statali non di ruolo.

Infine, a parte le modifiche introdotte con l'emendamento Fiore e Di Prisco, ritengo utile stabilire con precisione che i limiti stabiliti non devono superare quelli fissati dall'articolo 16 della presente legge, già approvato.

P R E S I D E N T E . Senatore Di Prisco, aderisce alle considerazioni del senatore Zane e ritira il suo emendamento?

D I P R I S C O . Sì, ma con una precisazione che lascio fare al senatore Fiore, poichè non mi sembra che siamo d'accordo sulla data del decreto luogotenenziale.

F I O R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I O R E . Credo che su questo emendamento si possa finalmente essere d'accordo. Vorrei però precisare che nella legge 6 febbraio 1963, n. 44, noi, appunto per cercare di non danneggiare gli statali che avevano familiari a carico, abbiamo votato l'articolo 2, il quale testualmente recita: « Con effetto dal 1° luglio 1962, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale, 1° novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti minimi, stabiliti dall'articolo 2, primo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ». Precisando cioè che la data del decreto è 21 e non 1° novembre e precisando che noi abbiamo fatto successive modificazioni ed estensioni, noi chiediamo che ora si provveda affinché quando non vengano superati gli attuali minimi (non già, naturalmente, quelli di allora) da parte degli statali, non si considerino i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per invalidità.

DELLE FAVE, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Con effetto dal 1° gennaio 1965?

FIORE. Con effetto dall'entrata in vigore della legge.

DELLE FAVE, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

VARALDO, *relatore*. La Commissione è di parere favorevole. Circa la data, ho qui la raccolta delle leggi e decreti che infatti dice: « Decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ». Non esiste nessun decreto in data 1° novembre 1945.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Zane, Bermani ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo, con la modifica della data del decreto legislativo luogotenenziale ivi richiamato, secondo l'indicazione del relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26-bis nel testo emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Fiore e Di Prisco è stato presentato un articolo 26-ter. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Art. 26-ter.

I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computati ai fini dei limiti

di reddito stabiliti dall'articolo 12, terzo comma, della legge 11 febbraio 1958, n. 46.

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FIORE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, e soprattutto onorevole Ministro, io credevo che questo emendamento sarebbe stato fatto proprio dalla Commissione e dal Governo perchè il danno che verrebbe ad alcune centinaia di orfani maggiorenni, se questo emendamento non fosse accolto, sarebbe veramente macroscopico.

Con la legge n. 46 del 1958, si è provveduto a concedere la pensione di reversibilità dello Stato agli orfani maggiorenni e alle figlie nubili maggiorenni, inabili al lavoro, a condizione però che siano nullatenenti, in pratica che abbiano un reddito annuo non superiore a 240 mila lire.

Oggi vi sono alcune centinaia di orfani i quali usufruiscono di una pensione della Previdenza sociale di 17 mila o 18 mila lire al mese e, in quanto inabili al lavoro e figli di statali, hanno anche la pensione di reversibilità dello Stato perchè il loro reddito annuo non supera le 240 mila lire.

Noi stiamo per aumentare le pensioni della Previdenza sociale, sia pure del 20 per cento: ebbene, le 17 o 18 mila lire diventeranno qualcosa più di 20 mila lire. Pertanto l'orfano maggiorenne, non avendo facoltà di opzione, nè potendo rifiutare gli aumenti che gli diamo, perderà, poniamo, le 40 mila lire della pensione di reversibilità che ha dallo Stato.

Questo è evidentemente un assurdo. È possibile che noi per aver dato 3 o 4 mila lire di aumento facciamo perdere a questi orfani maggiorenni 40 o 50 mila lire al mese? A me consta che i suoi uffici erano d'accordo e mi consta inoltre che anche il Ministero del tesoro era d'accordo, anche perchè per questi titolari di pensioni non esiste possibilità di scegliere: nel momento in cui il loro reddito supererà le 240 mila lire annue automaticamente perderanno la pensione di reversibilità dello Stato.

È quindi evidente la ragione del mio emendamento, con il quale si chiede che l'aumen-

to della pensione della Previdenza sociale concesso con questa legge non deve essere computato ai fini dei limiti di reddito stabiliti dall'articolo 12, terzo comma, della legge 11 febbraio 1958, n. 46.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Ho firmato anch'io questo emendamento, e vorrei aggiungere, a quanto ha detto il senatore Fiore, anche un esempio limite. Con le proposte del Governo si porta la pensione, per coloro che superano i 65 anni, al minimo di 19.500 lire. Se moltiplichiamo per 13, arriviamo a 253.000 lire all'anno. Pertanto, un'orfana di dipendente statale che usufruisce della reversibilità, in questo caso, perderebbe subito, in base al meccanismo della legge numero 46, tale reversibilità.

Ora lei, onorevole Ministro, ha dichiarato in Commissione ed anche in Aula che i diritti acquisiti non sarebbero stati toccati. Questa sarebbe, pertanto, una delle soluzioni peggiori che potremmo adottare: togliere, cioè, un trattamento previsto per gli orfani dei dipendenti statali. Per mantenere inalterata la situazione e non danneggiare nessuno noi abbiamo proposto il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O , *relatore*. La Commissione riconosce l'esistenza di questo problema, anche se non crede che esso si ponga nella misura esposta dal senatore Fiore. Noi ci siamo preoccupati degli assegni familiari in quanto si trattava di qualcosa che viene stabilito anno per anno. Naturalmente a coloro che hanno acquisito la pensione in base alla legge n. 46 tale pensione non sarà tolta, perchè lo Stato non va mai a fare queste revisioni delle pensioni concesse per vedere se la condizione economica sia mutata. Il problema può sussistere solamente per le pensioni da liquidare da oggi in poi.

Comunque non siamo contrari all'approvazione dell'emendamento, anche se si può considerare superfluo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

D E L L E F A V E , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, riconosco che al limite, veramente al limite, il problema sussiste, anche se non nell'ampiezza che è stata qui illustrata. Ho una sola perplessità, per il fatto che, dovendosi modificare una legge che disciplina il sistema pensionistico relativo agli statali, per la verità, in questo momento non sono in grado di valutare la portata di questa modifica nella sua complessità. Tutti sappiamo che la legge n. 46 del 1958 è stata formulata con la visuale dell'interesse dello Stato e degli statali. Noi ora in sede di previdenza sociale riversiamo la materia in un campo che non è di stretta pertinenza. Tuttavia il problema esiste e la mia perplessità attiene soltanto alla pertinenza di questa materia riguardo a questo problema.

Per la verità, accetterei l'emendamento; bisognerebbe però precisare meglio che cosa vogliamo. Propongo pertanto di sostituire la parola « computati » con l'altra « computabili », per riferirci specialmente a questi miglioramenti. In tal modo i limiti rimarrebbero, ma i miglioramenti non sarebbero computabili, e questo proprio per la mia preoccupazione di non improvvisare in una materia che in questo momento non abbiamo sotto mano.

P R E S I D E N T E . Senatore Fiore, accetta la modifica proposta dal Ministro?

F I O R E . L'accetto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 26-ter proposto dai senatori Fiore e Di Prisco, con la sostituzione della parola « computati » con l'altra « computabili ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

Z A N N I N I , *Segretario* :

Art. 27.

L'articolo 96 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è modificato come segue :

« Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ad un anno, se il pensionato ha moglie o figli minorenni, il pagamento della pensione, dopo che la condanna sia divenuta definitiva e per il rimanente periodo della pena, è fatto a loro favore ; in mancanza di moglie o figli minorenni la pensione è pagata alle persone viventi a carico del titolare e da lui designate. In mancanza anche di tali persone il pagamento è fatto al titolare della pensione ».

(È approvato).

Art. 28.

Quando il diritto a pensione nelle assicurazioni obbligatorie regolate rispettivamente dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in esse utilizzabili, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alle rispettive gestioni speciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 8, comma ottavo, della legge 4 luglio 1959, n. 463.

I pensionati a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni possono ottenere, a domanda, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e con il rispetto del termine di prescrizione di cui all'articolo 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il trattamento di pensione previsto dal primo comma, qualora risulti che alla data di decorrenza originaria della pensione sussistevano le condizioni di diritto indicate dal primo comma medesimo.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i primi due commi dell'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono sostituiti dai seguenti:

« Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-24 quali mezzadri o coloni in virtù del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1° luglio 1920 o del compimento dell'età di 14 anni dell'interessato ».

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultima parte del quarto comma dell'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è sostituita dalla seguente :

« L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sarà conservata nell'assicurazione facoltativa e darà luogo, unitamente ai contributi che risultino versati nell'assicurazione stessa prima del compimento dell'età di 14 anni dell'interessato ovvero prima del 1° luglio 1920 o dopo il 25 novembre 1957, a liquidazione di separata prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione ».

(È approvato).

Art. 28-bis.

La domanda di prosecuzione volontaria può essere presentata da coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, qualunque sia la loro età, nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 29.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è sostituito dal seguente:

« I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione:

1) al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino

versati od accreditati, in loro favore, almeno:

2.340 contributi giornalieri per gli uomini;

1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;

2) a qualunque età, quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno:

780 contributi giornalieri per gli uomini;

520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;

b) risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno:

156 contributi giornalieri per gli uomini;

104 contributi giornalieri per le donne e i giovani ».

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti sostitutivi, uno principale e uno subordinato, da parte dei senatori Milillo e Caponi. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

« Sostituire il n. 1) con il seguente:

” 1) al compimento del sessantesimo anno di età per gli uomini e del 55° di età per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione ” »;

« In via subordinata, al n. 1), sostituire le parole: ” al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne ”, con le altre: ” al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Caponi ha facoltà di illustrare l'emendamento principale.

C A P O N I . Riprendiamo, col nostro emendamento, il discorso aperto ieri sui coltivatori diretti, che ha incontrato l'opposizione, possiamo dire accanita, della maggio-

ranza, dalla quale sono stati respinti non solo gli emendamenti di fondo, ma anche alcuni modesti emendamenti migliorativi a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

L'emendamento in esame attende ora un minimo di riconoscimento del Senato a favore della categoria. Se è stata respinta la parità richiesta, se è stato respinto l'aumento dei minimi, sia almeno accolta la richiesta di ridurre l'età pensionabile al livello previsto per gli altri lavoratori: 60 anni per gli uomini, 55 per le donne. La richiesta non sembra abbia bisogno di ulteriori chiarimenti dopo la discussione generale che ha sviscerato la questione a fondo. L'emendamento potrebbe essere accolto come attestato di buona volontà nei confronti dei lavoratori della terra.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O , *relatore.* La Commissione è contraria all'emendamento, ed è contraria anche ai successivi. Il senatore Caponi ha definito accanita la nostra opposizione ai suoi emendamenti. In realtà è un'opposizione ispirata a una visione realistica delle cose. Se riducessimo l'età pensionabile dei coltivatori diretti, aumenteremmo notevolmente il carico del Fondo sociale e, indirettamente, anche della gestione, andando incontro a pericolosi vuoti finanziari nel Fondo sociale. Ora bisogna evitare, nel momento in cui si costruisce una casa, tutte le cause che possono farla cadere. Non per accanimento dunque, ma per ragioni di serietà ci opponiamo all'emendamento.

D E L L E F A V E , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Sull'argomento, già trattato ieri sotto altro profilo, dobbiamo ripetere quanto allora osservato. Non è possibile ridurre i limiti di età in parola, non solo per la diversa struttura lavorativa della categoria, ma anche per le conseguenze di ordine finanziario (altre 470 mila unità immesse nella gestione, con 360 miliardi annui, di cui 350 a carico del Fondo). Le strutture finanziarie su cui poggia il provvedi-

mento non permettono di considerare questa ipotesi.

P R E S I D E N T E . Avverto che sull'emendamento in esame è stata chiesta la votazione per appello nominale.

C A P O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A P O N I . Prevedevamo queste replicate. Da parte del relatore si è parlato ora di serietà. A noi sembra che un attestato di serietà non sia da chiedere a noi, ma alla maggioranza. (*Commenti*). Al punto in cui sono giunte le cose, poichè è questa una delle richieste fondamentali del mondo contadino e che impegna la responsabilità di tutti i Gruppi e di tutti i senatori, noi riteniamo venuto il momento in cui ciascun Gruppo, ciascun senatore deve assumere la piena, chiara responsabilità davanti ai coltivatori diretti. Per questo chiediamo la votazione per appello nominale.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Samaritani, Brambilla, Zanardi, Morvidi, Tomasucci, Vergani, Roasio, Adamoli, Trebbi, Di Prisco, Albarello, Fiore, Scarpino, Bitossi, Guanti, Ariella Farneti, Mammucari, Gigliotti, Cassese e Secci hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo del n. 1) dell'articolo 29, presentato in via principale dai senatori Milillo e Caponi, sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento sostitutivo risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Bertoli.*)

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Bertoli.

Z A N N I N I , *Segretario, fa l'appello:*

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Adamoli, Aimoni, Albarello,
Barontini, Bera, Bertoli, Bitossi, Boccas-
si, Brambilla, Bufalini,
Caponi, Carubia, Caruso, Cassese, Cerreti,
Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Crol-
lalanza,
Di Paolantonio, Di Prisco,
Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, l'errari
Giacomo, Fiore, Francavilla, Franza,
Gaiani, Gianquinto Granata, Grimaldi,
Guanti,
Kuntze,
Latanza, Lessona, Levi,
Maccarrone, Maggio, Mammucari, Maris,
Masciale, Mencaraglia, Milillo, Minella Mo-
linari Angiola, Montagnami Marelli, Moret-
ti, Morvidi,
Nencioni,
Pace, Pajetta Giuliano, Palermo, Pellegri-
no, Perna, Pesenti, Petrone, Pinna, Piovano,
Pirastu, Polano, Preziosi,
Roasio, Roffi, Romano,
Salati, Samaritani, Scarpino, Schiavetti,
Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Simo-
nucci, Spezzano, Stefanelli,
Terracini, Tibaldi, Tomassini, Tomasucci,
Traina, Trebbi, Turchi,
Valenzi, Vergani,
Zanardi.

Rispondono no i senatori:

Agrimi, Ajroldi, Alcidi Rezza Lea, Ange-
lilli, Angelini Armando, Angelini Cesare,
Baldini, Banfi, Baracco, Bartolomei, Bat-
tino Vittorelli, Battista, Bellisario, Berlin-
gieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Ber-
tone, Bettoni, Bisori, Bo, Bolettieri, Bonaci-
na, Bonadies, Bonafini, Bosco, Bosso, Brac-
cesi, Bussi,
Cagnasso, Canziani, Carboni, Carelli Ca-
roli, Caron, Cassini, Celasco, Cingolani, Con-
ti, Corbellini, Cornaggia Medici, Crespellani,
Cuzari,
Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De
Michele, Deriu, De Unterrichter, Di Rocco,
Donati,

Fenoaltea, Florena, Focaccia, Forma,
Garlato, Gava, Genco, Giancane, Giorgi,
Giraud, Giuntoli Graziuccia, Granzotto Bas-
so, Grava,
Indelli,
Jannuzzi, Jervolino, Jodice,
Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lombari,
Lorenzi,
Magliano Giuseppe, Maier, Martinelli, Mar-
tinez, Massobrio, Merloni, Messeri, Micara,
Militerni, Molinari, Moneti, Mongelli, Mon-
ni, Morabito, Morandi, Murdaca,
Nemi Giuliana,
Oliva,
Pafundi, Pecoraro, Perrino, Pezzini, Pia-
senti, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Poët,
Restagno, Rosati, Rotta, Rovere, Russo,
Salari, Salerni, Samek Lodovici, Santero,
Schiavone, Schietroma, Spagnolli, Spasari,
Spataro, Spigaroli, Stirati,
Tedeschi, Tiberi, Tolloy, Torelli, Torto-
ra, Tupini,
Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Ve-
cellio, Venturi, Viglianesi,
Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini, Zelioli
Lanzini, Zenti, Zonca.

Si astiene il senatore: Gatto Simone.

Sono in congedo i senatori:

Angelini Nicola, Bartesaghi, Berlanda, Ce-
nini, Chabod, Cittante, Di Grazia, Morino,
Pajetta Noè, Pasquato, Rendina, Valsecchi
Pasquale.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul-
tato della votazione per appello nominale
sull'emendamento dei senatori Milillo e Ca-
poni sostitutivo del n. 1) dell'articolo 29:

Senatori votanti	223
Maggioranza	112
Favorevoli	86
Contrari	136
Astenuti	1

Il Senato non approva.

**Annuncio di costituzione
delle Commissioni permanenti**

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno proceduto, per il secondo biennio della legislatura in corso, alla propria costituzione che è risultata la seguente:

1ª Commissione

(*Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno*)

Presidente: PICARDI; Vice Presidenti: CREPELLANI e GIANQUINTO; Segretari: PREZIOSI e AGRIMI.

2ª Commissione

(*Giustizia e autorizzazioni a procedere*)

Presidente: SCHIETROMA; Vice Presidenti: ANGELINI Armando e PICCHIOTTI; Segretari: BERLINGIERI e RENDINA.

3ª Commissione

(*Affari esteri*)

Presidente: CESCHI; Vice Presidenti: TOLLOY e PAJETTA Giuliano; Segretari: BOLETTIERI e VALENZI.

4ª Commissione

(*Difesa*)

Presidente: CORNAGGIA MEDICI; Vice Presidenti: DARÈ e PALERMO; Segretari: ANGELILLI e ALBARELLO.

5ª Commissione

(*Finanze e tesoro*)

Presidente: BERTONE; Vice Presidenti: MARTINELLI e FORTUNATI; Segretari: MAGLIANO Terenzio e PELLEGRINO.

6ª Commissione

(*Istruzione pubblica e belle arti*)

Presidente: RUSSO; Vice Presidenti: BALDINI e GRANATA; Segretari: MONETI e PIOVANO.

7ª Commissione

(*Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile*)

Presidente: GARLATO; Vice Presidenti: GIANCANE e FERRARI Giacomo; Segretari: LOMBARDI e GUANTI.

8ª Commissione

(*Agricoltura e foreste*)

Presidente: DI ROCCO; Vice Presidenti: TESDESCHI e COLOMBI; Segretari: BOLETTIERI e MILILLO.

9ª Commissione

(*Industria, commercio interno ed estero,
turismo*)

Presidente: BUSSI; Vice Presidenti: BANFI e MONTAGNANI MARELLI; Segretari: MONGELLI e VACCHETTA.

10ª Commissione

(*Lavoro, emigrazione, previdenza sociale*)

Presidente: GATTO Simone; Vice Presidenti: FIORE e ZANE; Segretari: BOCCASSI e VALSECCHI Pasquale.

11ª Commissione

(*Igiene e sanità*)

Presidente: ALBERTI; Vice Presidenti: SCOTTI e SAMEK LODOVICI; Segretari: MINELLA MOLINARI Angiola e CRISCUOLI.

**Annuncio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissione permanente**

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di stamane, la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e te-

lecomunicazioni e marina mercantile) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Concessione a favore dell'Ente acque-dotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali di cui ha assunto la gestione » (1188);

« Modificazioni ed integrazioni delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, numero 184, per quanto riguarda la costruzione di acquedotti e le reti interne di distribuzione nei Comuni della Sicilia » (1189).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167 » (1302) (previo parere della 2ª Commissione).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Riprendiamo l'esame degli emendamenti proposti all'articolo 29 del disegno di legge sulle pensioni della Previdenza sociale.

Ricordo che i senatori Caponi e Milillo hanno proposto in via subordinata di sostituire al n. 1) le parole: « al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne », con le altre: « al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su tale emendamento.

V A R A L D O , *relatore*. La Commissione si è già pronunciata contro questo emendamento.

D E L L E F A V E , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Caponi, mantiene l'emendamento?

C A P O N I . Lo mantengo e insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto in via subordinata all'articolo 29 dai senatori Caponi e Milillo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Fiore, Bitossi e Di Prisco è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

" A decorrere dal 1° gennaio 1965 la liquidazione della pensione di vecchiaia, prevista dall'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, viene effettuata all'età di 55 anni per le donne e all'età di 60 anni per gli uomini " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D I P R I S C O . L'emendamento propone che, sempre dalla decorrenza prevista da questa legge, per la categoria di cui discutiamo, il limite d'età venga fissato in 55 anni per le donne e 60 per gli uomini, così come avviene per l'assicurazione generale obbligatoria.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O , *relatore*. La Commissione è contraria per i motivi già espressi.

DELLE FAVE, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Fiore e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi

Non è approvato.

Da parte dei senatori Milillo e Caponi è stato presentato un altro emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

« In via ulteriormente subordinata allo emendamento al n. 1), aggiungere, in fine, il seguente comma:

" A decorrere dal 1° gennaio 1965 le donne hanno diritto alla pensione di vecchiaia, di cui all'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, all'età di 60 anni " ».

PRESIDENTE. Il senatore Caponi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CAPONI. Noi speriamo che almeno questo emendamento venga accolto. Si tratta di anticipare di due anni l'età del pensionamento delle donne: in altre parole, quel processo che si dovrebbe realizzare gradualmente in due anni si realizzerebbe subito.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

VARALDO, *relatore*. La Commissione è contraria.

DELLE FAVE, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto in via ulteriormente subordinata dai senatori Milillo e Caponi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Caponi, Bera e Milillo è stato proposto un altro emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

" I coltivatori diretti, mezzadri e coloni, assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali per gli anni correnti dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961 non hanno raggiunto la contribuzione annua di 104 contributi se donne e ragazzi, e di 156 se uomini possono provvedere ad integrare volontariamente la contribuzione suddetta fino a tale limite.

Il beneficio di cui al comma precedente si applica anche a coloro che per il periodo indicato sono stati già autorizzati ad integrare volontariamente la contribuzione obbligatoria nei limiti posti dall'articolo 5 della legge n. 218 del 1952.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la presentazione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale della domanda per l'autorizzazione alla integrazione di cui ai commi precedenti.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 " ».

PRESIDENTE. Il senatore Caponi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CAPONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, durante la discussione generale noi abbiamo posto in rilievo la particolare situazione in cui si sono venuti a trovare i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che non hanno raggiunto una sufficiente contribuzione, cioè che, pur essendo iscritti regolarmente negli elenchi anagrafici dei contributi unificati, al momento della ripartizione dei contributi giornalieri a disposizione della famiglia non hanno raggiunto il numero di 52 giornate contributive; magari hanno raggiunto il numero di 50, e sono rimasti esclusi dal diritto alla pensione.

Per questi lavoratori noi avevamo chiesto la concessione della pensione sociale, ma, negata questa, chiediamo almeno che venga loro offerta la possibilità di effettuare i versamenti volontari per ricostruire la loro posizione assicurativa. Si tratta di lavoratori che avevano maturato l'età pensionabile tra il 1957 e il 1961. Dopo il 1961 è sopraggiunta una nuova legge che ha modificato il sistema di ripartizione dei contributi. Per questi lavoratori rimasti esclusi chiediamo la possibilità dei versamenti volontari. Nella risposta negativa del signor Ministro alla richiesta della pensione sociale, mi sembra sia stato fatto un accenno alla contribuzione volontaria.

Vorrei, infine, aggiungere che per sanare questa situazione nell'altro ramo del Parlamento, particolari disegni di legge sono stati presentati, se non sbaglio, dall'onorevole De Marzi e dall'onorevole Prearo. Ora, dato che ci è offerta la possibilità di risolvere tale questione, io insisto sull'emendamento proposto anche perchè, in Commissione, ai lavoratori dipendenti è stata offerta la possibilità, riaprendo i termini, di effettuare i versamenti volontari. Offriamo quindi tale possibilità anche ai lavoratori agricoli.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

VARALDO, relatore. La Commissione è spiacente di dover essere contraria anche a questo emendamento. Vi sono dei motivi finanziari, dal momento che le contribuzioni volontarie prospettate sono molto modeste in confronto ai diritti che si verrebbero a maturare attraverso una norma come quella proposta nell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si tratta, onorevole Presidente, di versare volontariamen-

te, ora per allora, contributi non versati, ma il fatto è che allora, in base alla legge vigente, per il sistema impositivo non vi era spazio per comprendere nell'accreditamento dei contributi questi soggetti. Si tratta quindi di un'alterazione del volontarismo e pertanto il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Caponi, Bera e Milillo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Milillo, Caponi e Bera è stato presentato un altro emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

« *Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

” L'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 è sostituito dal seguente:

Per i contributi indebiti si applicano le norme per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità vecchiaia e superstiti, previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, numero 818 ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Caponi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CAPONI. Per non dare al relatore l'imbarazzo di rispondere ancora di no, mi rifiuto di illustrare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

VARALDO, relatore. Veramente non capisco la ragione per la quale si debba presentare un emendamento senza poi illustrarlo, tanto più quando, come in questo caso, l'emendamento non è semplice nè intuitivo. In ogni modo dichiaro che la Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

D E L L E F A V E , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Milillo, Caponi e Bera. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,50*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari